

GIURISDIZIONE UNIVERSALE DELLE CHIESE *SUI IURIS*? FRAMMENTI DI UNA RICERCA*

ORAZIO CONDORELLI

SOMMARIO: I. Introduzione: la giurisdizione delle Chiese *sui iuris* è limitata territorialmente. Le ragioni di un interrogativo. II. I canoni dei concili ecumenici: un passato remoto che giunge fino a noi. III. Il Concilio Vaticano II: principî ecclesiologicali e canonici relativi alle Chiese orientali cattoliche. In particolare: la questione dell'estensione della potestà patriarcale «*extra fines territorii*». IV. Dal Vaticano II al CCEO. V. Dopo la promulgazione del CCEO: le richieste dei gerarchi orientali. VI. la «natura» delle chiese «*sui iuris*» e il diritto dei fedeli di rendere culto a dio secondo le prescrizioni del proprio rito: spunti per una riflessione conclusiva.

I. INTRODUZIONE

IL compito che gli organizzatori di questo Convegno mi hanno affidato è stato riassunto con la formula di una interrogazione che appartiene al genere delle domande retoriche. È fuor di dubbio, infatti, che secondo il diritto vigente la giurisdizione delle Chiese *sui iuris* è circoscritta entro limiti territoriali. Non per questo l'interrogativo posto nel titolo costituisce un espediente meramente retorico. Esso, infatti, rispecchia e sintetizza i problemi emergenti dalla inarrestabile emigrazione dei cristiani orientali (non solo cattolici) nelle regioni occidentali rette dai pastori latini, un fenomeno che nei nostri tempi ha assunto una dimensione sociologica amplissima e un carattere sostanzialmente irreversibile. Al contempo la domanda ci porta sul piano delle aspirazioni delle Chiese *sui iuris*, che nella «universalizzazione» della loro giurisdizione individuano uno strumento opportuno o addirittura necessario per una appropriata cura pastorale dei fedeli della «diaspora» e per la stessa conservazione della loro identità ecclesiale.

* Su richiesta della Direzione di «*Ius Ecclesiae*» pubblico una versione, fortemente decurtata nel testo e nelle note, della relazione presentata al Convegno su *Cristiani orientali e pastori latini*, svoltosi a Roma, Pontificia Università della Santa Croce, nei giorni 15-16 aprile 2010. Il testo completo sarà pubblicato negli Atti del Convegno, ai quali rinvio il Lettore.

Ringrazio i colleghi Prof. Pablo Gefaell (Roma) e Prof. Péter Szabó (Budapest-Nyíregyháza) che, con i loro generosi commenti, hanno contribuito a rendere migliori queste pagine. Il mio ringraziamento va anche al Prof. Lorenzo Lorusso (Bari), per l'aiuto datomi in una fase della ricerca. Rimango l'unico responsabile di eventuali inesattezze od omissioni.

Il can. 78 § 2 CCEO dispone che «la potestà del patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, se non consta altrimenti dalla natura della cosa o dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice». ¹ Questa norma rappresenta un congruo punto di partenza per ogni discussione sulla questione della giurisdizione territoriale delle Chiese *sui iuris*. ² Una giurisdizione universale non

¹ Can. 78 CCEO: «§ 1. Potestas, quae Patriarchae ad normam canonum et legitimarum consuetudinum in Episcopos ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, competit, est ordinaria et propria, sed ita personalis, ut non possit Vicarium pro tota Ecclesia patriarchali constituere aut potestatem suam alicui ad universitatem casuum delegare. § 2. Potestas Patriarchae exerceri valide potest intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis tantum, nisi aliter ex natura rei aut iure communi vel particulari a Romano Pontifice approbato constat».

² La questione è stata recentemente trattata nello studio specifico di L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. OKULIK, Venezia 2008, pp. 101-124. Sebbene anteriore alla promulgazione del CCEO, rimane centrale il lavoro di I. ŽUŽEK, *Canons Concerning the Authority of Patriarchs over the Faithful of their Own Rite Who Live Outside the Limits of Patriarchal Territory*, in *Nuntia* 6 (1978), pp. 3-33, ora in ID., *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997, pp. 29-69. Lo stesso Autore è tornato più volte sul tema dopo la promulgazione del CCEO: I. ŽUŽEK, *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, in ID., *Understanding*, pp. 136-148, in particolare 146-148; ID., *Un Codice per una «varietas Ecclesiarum»*, in ID., *Understanding*, pp. 239-265, in particolare pp. 256-259. Alcuni aspetti trattati nel presente lavoro trovano spazio anche nella relazione di D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, negli atti di questo Convegno, *Cristiani orientali e pastori latini*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 15-16 aprile 2010. In generale, la materia è trattata in numerosissimi studi, che in questa sede non è possibile menzionare analiticamente. Mi limito a ricordare alcune opere di riferimento e alcuni fra i contributi più recenti sull'argomento: D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Bologna 1993, pp. 188 s.; C.G. FÜRST, *Die Bedeutung des «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» für die ostkirchlichen Diaspora*, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 42 (1993), pp. 345-375; F.J. MARINI, *The Power of the Patriarch. Patriarchal Jurisdiction on the Verge of the Third Millennium*, New York 1998 (in versione ridotta: *The Catholic View of Patriarchal Jurisdiction and Its Relation to Future Church Unity*, Fairfax 2003); C. VASIL', *Modificazioni nell'estensione della potestà dei patriarchi: identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO*, in *Folia Canonica*, 5 (2002), pp. 293-304; R. COPPOLA, *Territorialità e personalità nel diritto interconfessionale*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo Millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 settembre 2001, a cura di P. ERDŐ - P. SZABÓ, Budapest 2002, pp. 255-280 (pp. 275-279); A. VIANA, *Estructuras personales y colegiales de gobierno. Con referencia especial al problema de la movilidad humana y de la diáspora de los católicos orientales*, in *Folia Canonica* 7 (2004), pp. 7-48; D. SALACHAS, *«Ius oecumenicum» e sua attuazione nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, in Ius ecclesiarum vehiculum caritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum orientalium*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, pp. 145-186, in particolare pp. 154-161; J. EL-KHOURY, *La charité pastorale «extra fines territorii» (canons 146-150): enjeux canoniques et pastoraux*, in *Ius ecclesiarum vehiculum caritatis*, pp. 753-759; D. LE TOURNEAU, *La «potestas regiminis» du patriarche sur ses fidèles qui résident en dehors du territoire de l'Église patriarcale*, in *Ius ecclesiarum vehiculum carita-*

sussiste, di regola, per le Chiese patriarcali, le quali godono del massimo di autonomia che il diritto vigente riconosce alle Chiese *sui iuris*. Altrettanto deve dirsi, a norma di diritto (can. 152 CCEO), per le Chiese arcivescovili maggiori e, a più forte ragione, per le Chiese metropolitane e le altre Chiese *sui iuris*, rispetto alle quali il CCEO sul punto tace.³

Il problema dell'estensione della potestà patriarcale era stato ripetutamente trattato nei lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. La questione ebbe un ultimo sussulto nel corso dell'Assemblea Plenaria dei giorni 3-14 novembre 1988, durante la quale fu approvato lo Schema definitivo del Codice che fu poi presentato al Sommo Pontefice.⁴ La discussione ebbe come esito una mozione, firmata da 15 componenti, con la quale i firmatari richiedevano che la questione della giurisdizione patriarcale sui fedeli della propria Chiesa, anche fuori del territorio del patriarcato, fosse trattata e risolta in via preliminare. La petizione venne trasmessa al Pontefice, il quale, tramite la Segreteria di Stato, rispose autorizzando la discussione, «ma tenendo fermo quanto hanno deciso i Concili ecumenici, che hanno previsto la giurisdizione patriarcale solo nel territorio del Patriarcato e in particolare quanto ha stabilito il Concilio Vaticano II, che non ha accolto la richiesta di estendere tale giurisdizione fuori dei confini del Patriarcato». La netta presa di posizione era mitigata da una dichiarazione di disponibilità: «Tuttavia per le Chiese che si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori del territorio delle medesime, il Santo Padre sarà lieto di considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate dai Sinodi con chiaro riferimento alle norme del Codice che si ritenesse opportuno specificare con uno 'ius speciale' e 'ad tempus'».⁵

La scelta del supremo legislatore fu ribadita e sottolineata nel discorso pronunciato da Giovanni Paolo II in occasione della presentazione del CCEO. Vi si pone in risalto la «sollecita cura» che il Supremo Pastore nella Chiesa di

tis, pp. 825-836; J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance according to the Code of Canons of the Eastern Churches*, New York 1992, pp. 240-243, 350-365; ID., *At Home Everywhere – A Reconsideration of the «territorium proprium» of the Patriarchal Churches*, «The Jurist» 69 (2009), pp. 5-30. La questione riguarda, come si è detto, non solo le Chiese patriarcali, ma più in generale le Chiese *sui iuris*: J. ŘEZÁČ, *Sull'estensione della potestà dei patriarchi ed in genere delle Chiese orientali sui fedeli del proprio rito*, «Concilium» 5.8 (1969), pp. 141-154; N. LODA, *Delimitazione territoriale della Chiesa «sui iuris»: ragioni e questioni attuali*, in *Le Chiese «sui iuris». Criteri di individuazione e delimitazione*, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia), 6-7 marzo 2004, a cura di L. OKULIK, Venezia s.d., ma 2005, pp. 109-130.

³ Nulla al riguardo si trova nei can. 155-173 e 174-176 CCEO.

⁴ *Resoconto dei lavori dell'Assemblea Plenaria dei membri della Commissione, 3-14 novembre 1988*, «Nuntia» 29 (1989) 20-77.

⁵ *Decisione papale circa i poteri dei patriarchi fuori del territorio delle Chiese patriarcali*, «Nuntia» 29 (1989) 26 s.

Cristo ha, in particolare, nei confronti dei fedeli delle Chiese orientali residenti fuori dal territorio entro i quali i gerarchi delle Chiese *sui iuris* possono validamente esercitare la propria giurisdizione; si ricorda che per molti di tali fedeli la Santa Sede ha nel tempo provveduto con l'erezione di proprie circoscrizioni ecclesiastiche rette da Vescovi e Gerarchi nominati direttamente da Roma; si riaffermano gli auspici del Concilio Vaticano II riguardanti la fioritura dei riti e delle Chiese orientali cattoliche. Nell'esortare i fedeli ad accogliere con fiducia il Codice «nella sua globalità come in ogni suo canone», il Pontefice si riferisce in particolare a quelle norme che ripetutamente erano state al centro della sua attenzione e che erano state così decise perché ritenute «necessarie per il bene della Chiesa universale e per salvaguardare il suo retto ordine e i diritti più fondamentali ed imprescindibili dell'uomo redento da Cristo». Fra tali norme sono espressamente menzionate quelle riguardanti il «potere dei Capi delle Chiese orientali *sui iuris* circoscritto ad un determinato territorio». A questo proposito è confermata la disponibilità, già dichiarata nel 1988, a prendere in considerazione, a Codice promulgato, eventuali motivate proposte formulate dai Sinodi, in conformità con quanto stabilito nel can. 78 § 2 CCEO.⁶

II. I CANONI DEI CONCILI ECUMENICI: UN PASSATO REMOTO CHE GIUNGE FINO A NOI

Da quanto finora esposto emerge con chiarezza che la scelta legislativa di circoscrivere la giurisdizione dei capi delle Chiese *sui iuris* entro un territorio determinato è dettata da una duplice ragione: da un lato la convizione che essa sia necessaria per il bene della Chiesa e delle anime, dall'altro la volontà di mantenere la nuova legislazione nel solco di una tradizione canonica incorporata nelle decisioni dei Concili ecumenici e in particolare del Concilio Vaticano II. È al passato che occorre ora volgere lo sguardo.⁷

⁶ *Discorso del Santo Padre alla presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali alla XXVIII Congregazione generale del Sinodo dei Vescovi il 25.x.1990*, in *Nuntia* 31 (1990) 10-16 (in latino) e 17-23 (in italiano), in particolare n. 9, 11 (da cui traggio la citazione) e 12.

⁷ Dei temi trattati in questo paragrafo mi sono occupato ripetutamente. Per questo mi sia consentito rinviare, una volta per tutte, ai miei lavori e alla letteratura ivi citata: *Ordinare - Iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997, pp. 13-44; «*Unum corpus, diversa capita*». *Modelli di organizzazione e cura pastorale per una «varietas ecclesiarum» (secoli XI-XV)*, Roma 2002; «*Ecclesia*», «*civitas*» e *giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV*, «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004), pp. 21-40; *Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*. Atti del Convegno, Venezia, Istituto di Diritto Canonico San Pio X, 23-25 aprile 2005, a cura di L. OKULIK, Venezia 2008, pp. 7-22 [anche in *Folia Canonica* 8 (2005), pp. 7-22]. Nella prospettiva di rintracciare le radici canoniche del can. 78 CCEO l'argomento è stato trattato da ŽUŽEK, *Canons Concerning the Authority of Patriarchs* (nota 2), pp. 30-40.

La limitazione territoriale della giurisdizione dei capi delle Chiese *sui iuris*, in effetti, appare conforme al principio di territorialità della giurisdizione ecclesiastica, per come esso fu definito dai concili ecumenici della Chiesa antica con riferimento tanto alla dimensione della Chiesa locale quanto ai diversi livelli sopra-diocesani (dicendo questo non intendo assimilare le Chiese *sui iuris* alle strutture organizzative costituite da meri raggruppamenti di Chiese locali).⁸ Con l'affermazione dell'episcopato monarchico, la diffusione del Cristianesimo e la conseguente moltiplicazione delle comunità ecclesiastiche in Oriente e in Occidente, il problema della delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche emerse con urgenza. La preoccupazione di evitare conflitti ed usurpazioni causati dalla vicinanza delle comunità e dall'incertezza delle frontiere diocesane, ovvero dalla cosciente violazione di riconosciuti principi di competenza, si rispecchia nelle numerose decisioni conciliari, pervenuteci a partire dal secolo IV.⁹

L'occasione odierna non consente di approfondire il tema e di entrare nei dettagli. Si può concludere che i canoni del primo Millennio definiscono un'organizzazione ecclesiastica che, senza eccezioni, si fonda sul criterio territoriale: a partire dalla base diocesana della Chiesa locale per giungere, attraverso il livello provinciale, alla dimensione sopra-metropolitana o patriarcale. L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica al di fuori dei confini territoriali stabiliti è un atto che le norme ecclesiastiche sanzionano costantemente come anticanonico. È bene tuttavia precisare che tale sistema si consolidò in una fase in cui la Chiesa stava definendo le sue strutture organizzative essenziali. Certamente questi canoni costituiscono un argomento storico e canonico di forte peso di fronte alle pretese di estensione extraterritoriale della giurisdizione dei capi delle Chiese *sui iuris*; tuttavia occorre considerare tali norme senza perdere di vista le situazioni inedite che al giorno d'oggi possono far sorgere l'aspirazione a una giurisdizione «universale» delle Chiese *sui iuris*. È indubbio che l'attuale organizzazione ecclesiastica assume come base primaria il criterio territoriale, come quello più immediatamente idoneo a delimitare l'ambito della giurisdizione ecclesiastica. In questo senso l'attuale sistema rappresenta l'ideale prosecuzione dell'ordine ecclesiastico stabilito nella Chiesa antica. Tuttavia l'emigrazione di Cristiani orientali nell'Occidente latino e la situazione di «diaspora» che si è creata a partire dalla fine del secolo XIX sono fenomeni, sebbene non assolutamente ignoti alla storia della Chiesa, certamente inediti nella loro portata quantitativa e nella loro dimensione ormai planetaria. Per queste ragioni essi si presentano come fenomeni straordinari, anche se irreversibili, che stente-

⁸ Cfr. *infra*, § VI.

⁹ Ricordo le norme fondamentali: Concilio di Nicea I, c. 4 e 5; Costantinopoli I, c. 2; Calcedonia, c. 28.

rebbero ad essere adeguatamente governati in un sistema che si pretendesse rigidamente inquadrato nei canoni della territorialità. I nuovi movimenti storici comportano da un lato lo spostamento di masse di fedeli orientali dai contesti geografici originari all'interno di regioni tradizionalmente rette da Pastori latini; dall'altro ripropongono i problemi della coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio.

Nella storia della Chiesa quest'ultimo problema di manifestò con particolare ampiezza al tempo dell'espansione latina in Oriente avvenuta in occasione delle Crociate. I principî fondamentali diretti a regolare tale coesistenza furono fissati, come è noto, nel Concilio Lateranense quarto (1215) con il canone *Quoniam in plerisque partibus*.¹⁰ Esso mira a risolvere i problemi emergenti in diocesi popolate da fedeli che appartengono a riti diversi ovvero parlano lingue diverse. Il modello organizzativo disegnato dalla norma presuppone un principio che era stato stabilito – in circostanze storiche e per ragioni differenti – nel primo concilio di Nicea (325): «un solo vescovo per ogni città». ¹¹ Il canone lateranense riafferma infatti il divieto di una duplice gerarchia all'interno della medesima diocesi. Data questa scelta di fondo, il canone *Quoniam* stabilisce che, quando nella medesima città o diocesi coesistano comunità di rito, lingua e costumi diversi all'interno della medesima fede professata, l'ordinario diocesano è tenuto ad affidare la loro cura a idonei collaboratori (*viri idonei*), che secondo tale varietà celebreranno gli uffici divini e amministreranno i sacramenti. Per le funzioni indicate – prosegue il canone – cause di urgente necessità potrebbero tuttavia rendere opportuna la nomina di presuli – appartenenti alle diverse *nationes* alla cui cura di volta in volta si vuole provvedere – con stabili funzioni vicariali e in tutto obbedienti e soggetti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano.

La struttura pastorale prevista nel canone *Quoniam* costituì per secoli il modello organizzativo di diritto comune a cui l'azione del governo ecclesiastico si ispirò nei casi in cui comunità di rito diverso coesistevano nei medesimi territori.

Il principio dell'unità di giurisdizione sancito nel canone lateranense non è stato comunque considerato imperativo. Sin dal secolo XIII la Santa Sede, occasionalmente, non ha esitato a derogare alla regola quando le circostanze rendessero opportuna l'eccezione. In sintesi si può dire che le deroghe si fondavano sull'intenzione di favorire il processo di riunione con Roma

¹⁰ Concilio Lateranense IV, can. 9: A. GARCÍA y GARCÍA (ed.), *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum* (Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum 2), Città del Vaticano 1981, pp. 57 s.; v. anche G. ALBERIGO, G. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI (edd.), H. JEDIN *consultante*, *Conciliorum oecumenicorum decreta* (d'ora in poi COD), Bologna 1973³, p. 239. Il canone fu poi incluso nelle *Decretales* di Gregorio IX (x.1.31.14).

¹¹ Concilio di Nicea, can. 8 (COD, pp. 10 s.).

delle Chiese separate, ovvero erano dirette a favorire le unioni già concluse e a proteggere le comunità orientali, nel loro patrimonio liturgico e disciplinare, di fronte ai tentativi di assimilazione operati dalle gerarchie latine. Dopo il Concilio di Firenze, in particolare, l'effettiva operatività del principio dell'unicità e della territorialità della giurisdizione episcopale è stata condizionata dal fenomeno delle unioni che hanno infine dato vita alle attuali Chiese orientali cattoliche. La complessità di tali vicende storiche non può essere minimamente esposta in questa sede.¹² Basti sottolineare che tale processo storico ha dato vita a un sistema di gerarchie episcopali parallele nei medesimi territori, sebbene distinte per il rito.

Dalla seconda metà del secolo XIX ha avuto inizio un movimento migratorio inarrestabile, che per le ragioni storiche più diverse (politiche, economiche, etc.) ha condotto e tuttora conduce fedeli delle Chiese cattoliche orientali a stabilirsi nelle regioni occidentali tradizionalmente occupate dalla Chiesa latina.¹³ Si tratta di un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni globali, e che prende consistenza a partire da flussi migratori provenienti dall'Europa centro-orientale, dall'Asia e dall'Africa settentrionale. Nella fase iniziale di questo processo i fedeli orientali e le loro comunità erano semplicemente affidati alla cura degli ordinari locali latini secondo le modalità definite dal can. *Quoniam* del Concilio Lateranense IV più sopra esaminato. Tuttora questa è una possibilità prevista dal diritto comune, conformemente allo schema del vigente can. 383 CIC.¹⁴

Dai primi decenni del secolo XX, in seguito alla stabilizzazione e al consolidamento, anche numerico, delle comunità di fedeli orientali in Occidente, si è messo in moto un processo che ha portato all'istituzione di circoscrizioni ecclesiastiche proprie per tali fedeli nei paesi della diaspora, nella forma di esarcati apostolici, eparchie e province ecclesiastiche. Tale processo continua sino ai nostri giorni. Allo svolgimento di questo processo hanno dato impulso determinante le consapevolezze ecclesiologicalhe acquisite dal Concilio Vaticano II e i principî canonici in cui esse sono state tradotte.

¹² Rinvio a W. DE VRIES (unter Mitarbeit von O. BÂRLEA, J. GILL, M. LACKO), *Rom und die Patriarchate des Ostens*, Freiburg - München 1963.

¹³ Il caso dell'emigrazione ruthena negli Stati Uniti è stato approfonditamente studiato da F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Milano 2009.

¹⁴ Sugli strumenti apprestati dal diritto vigente per la cura dei fedeli orientali da parte dei pastori latini v. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma 2003.

III. IL CONCILIO VATICANO II: PRINCIPI ECCLESIOLOGICI E CANONICI
 RELATIVI ALLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE. IN PARTICOLARE:
 LA QUESTIONE DELL'ESTENSIONE DELLA POTESTÀ PATRIARCALE
 «EXTRA FINES TERRITORII»

È necessario richiamare brevemente alcuni principi enunciati nel Concilio Vaticano II relativamente alle Chiese orientali cattoliche, in quanto attinenti al tema qui trattato.

Innanzitutto è opportuno sottolineare un'affermazione contenuta al principio del decreto *Orientalium Ecclesiarum*, là dove il Concilio dichiara, a nome della Chiesa universale, il desiderio che le Chiese orientali, quali «testimoni viventi» della «tradizione apostolica tramandata dai Padri», «fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata». ¹⁵ Altrettanto rilevante è l'intenzione della Chiesa cattolica che siano mantenute «salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare», ma in una dimensione aperta alla storia, nella quale la vita della Chiesa è chiamata ad adattarsi «alle varie necessità dei tempi e dei luoghi». ¹⁶ Di grande importanza, poi, è l'affermazione della «pari dignità» teologica e giuridica delle Chiese di Oriente e di Occidente, attraverso la quale è silenziosamente disconosciuta ogni pretesa *praestantia* del rito latino. ¹⁷

Al fine di tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari (cioè le Chiese che ora chiamano *sui iuris*), il Concilio esorta i fedeli a mantenere *dovunque* il loro rito, onorarlo e, per quanto è possibile, osservarlo. ¹⁸ Nella stessa direzione, il Concilio «dichiara... solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime». ¹⁹ Correlativamente è affermato il diritto e dovere per gli Orientali di conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, nei quali non devono essere introdotte «mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso». ²⁰

Il Concilio ha provveduto a indicare alcuni mezzi idonei a tradurre in pratica tali principi e a renderli effettivi nella vita della Chiesa. Allo scopo di tutelare e incrementare in tutto il mondo le Chiese orientali il Concilio invita a istituire parrocchie rituali e gerarchie episcopali. È una indicazione che il

¹⁵ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 1.

¹⁶ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 2.

¹⁷ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 3; cfr. anche Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 4.

¹⁸ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 4.

¹⁹ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 5.

²⁰ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 6.

decreto *Orientalium Ecclesiarum* dà direttamente e in positivo, sia pure «dove lo richiama il bene spirituale dei fedeli». ²¹ Siffatta possibilità è invece indicata in via sussidiaria dal decreto *Christus Dominus*, il quale in positivo sancisce l'obbligo degli ordinari latini di provvedere ai fedeli di diverso rito affidati alla loro cura per mezzo di sacerdoti e parrocchie dello stesso rito o per mezzo di un vicario episcopale, eventualmente insignito del carattere episcopale, o da se stesso, quale ordinario di diversi riti. La costituzione di una gerarchia propria per ciascuna Chiesa orientale è indicata come soluzione da adottare quando, a giudizio della Santa Sede, non sia possibile provvedere nel modo altrimenti indicato. ²²

In vari luoghi e in vario modo il Concilio ha colto e rappresentato i vincoli ecclesiali sussistenti all'interno delle Chiese *sui iuris*, vincoli che si conservano anche quando comunità di fedeli e gerarchie sono stabilite fuori dal territorio canonico proprio delle distinte Chiese. Una mirabile manifestazione di questa consapevolezza è espressa nella costituzione *Lumen Gentium*, la dove si afferma che per azione della Divina Provvidenza «varie Chiese, in vari luoghi stabilite dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti, organicamente congiunti (*coetus organice coniuncti*), i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica costituzione divina della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un proprio patrimonio teologico e spirituale». Tra questi *coetus* è fatta speciale menzione delle «antiche Chiese patriarcali» che, «quasi matrici della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri». ²³

Il tema delle gerarchie rituali costituite fuori dal territorio della Chiesa *sui iuris* è esplicitamente toccato nel n. 7 del decreto *Orientalium Ecclesiarum* con speciale riferimento alle Chiese patriarcali. ²⁴ La giurisdizione del patriarca è concepita dal Concilio – che sul punto riprende con lievi modifiche il can. 216 § 2 n 1 del *motu proprio* «*Cleri sanctitati*» – come riguardante tutto il clero e il popolo «del proprio territorio o rito» (*proprii territorii vel ritus*). ²⁵ La formula ha indotto taluni a pensare che il Concilio intendesse riconoscere una giurisdizione patriarcale estesa a tutti i fedeli di un determinato rito, ovunque essi siano, sebbene entro i limiti di una *norma iuris* da definire: insomma, la giurisdizione dei patriarchi sarebbe territoriale ma al contempo «ritualmen-

²¹ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 4.

²² Decreto *Christus Dominus*, n. 23.3.

²³ Cost. *Lumen Gentium*, n. 23.

²⁴ Su questa parte del Decreto si veda il diffuso commento di N. EDELBY in *Les Églises orientales catholiques. Décret "Orientalium Ecclesiarum"*. Texte latin et traduction française. Commentaire par N. EDELBY, Métropole de d'Alep et I. DICK du clergé d'Alep (Unam Sanctam 76), Paris 1970, pp. 267-376.

²⁵ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 7.

te universale». ²⁶ Altri hanno senz'altro respinto siffatta interpretazione, ²⁷ ritenendo che la definizione conciliare non intendesse mutare il diritto vigente, che escludeva una qualsivoglia giurisdizione patriarcale fuori del territorio del patriarcato, sebbene riconoscesse loro una autorità per ciò che concerne il «rito». ²⁸

Vi sono, in effetti, ulteriori elementi per affermare che il Concilio volesse mantenere la giurisdizione delle Chiese patriarcali entro limiti territoriali. Nel successivo n. 9 del decreto si parla del patriarca come colui che, *tamquam pater et caput*, presiede al «suo patriarcato», senza alcun accenno al rito. ²⁹ Inoltre, se da un lato si dice che i patriarchi e i loro sinodi costituiscono la superiore istanza di governo del patriarcato, dall'altro una specifica prerogativa del patriarca e del sinodo – quella di costituire nuove eparchie e nuovi vescovi del loro rito – è esplicitamente delimitata con riferimento al territorio patriarcale. La costituzione di una gerarchia «aggregata» fuori dal territorio patriarcale rimane pertanto riservata alla Santa Sede. ³⁰

Ma vi è di più. Nel n. 7 del decreto si stabilisce che «dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito». ³¹ Circa il significato di tale *aggregatio* durante gli stessi lavori conciliari sorsero numerosi dubbi. La Commissione conciliare chiarì che tale parola non intendeva definire un legame giurisdizionale propriamente detto, ma rappresentare in modo generico «un certo qual nesso» tra i gerarchi costituiti fuori dal territorio e la loro Chiesa di origine, un nesso che il diritto avrebbe successivamente determinato (*aliquis nexus a iure determinandus*). ³²

Come è noto, la determinazione giuridica del significato di tale aggregazione fu operata, su mandato del Sommo Pontefice, dalla Sacra Congrega-

²⁶ Così EDELBY, *Les Églises orientales* (nota 23), pp. 319 s.

²⁷ ŽUŽEK, *Canons Concerning the Authority of Patriarchs* (nota 2), pp. 48-51.

²⁸ Si veda la documentazione offerta da A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, I, Typis monasterii Exarchici Cryptoferratensis 1948, n. 210, p. 229 s.

²⁹ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 9: «Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem, singularem honorem prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae, quippe qui suo quisque patriarchatui tamquam pater et caput praesint...».

³⁰ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 9: «... Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus, non secluso iure constituendi novas eparchias atque nominandi episcopos sui ritus intra fines territorii patriarchalis, salvo inalienabili Romani Pontificis iure in singulis casibus interveniendi».

³¹ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 7: «... Ubicumque Hierarcha alicuius ritus extra fines territorii patriarchalis constituitur, manet aggregatus hierarchiae patriarchatus eiusdem ritus ad normam iuris».

³² Le fonti conciliari sono riportate da C. PUJOL, *De sensu vocis «aggregatus»* (*Vaticanum II, Decr. «Orientalium Ecclesiarum»*, n. 7), in *Periodica de re morali canonica liturgica* 60 (1971) 251-271, in particolare p. 253 per la citazione nel testo; cfr. anche ŽUŽEK, *Canons Concerning the Authority of Patriarchs* (nota 2), p. 49.

zione per la Chiesa Orientale (allora così chiamata) con la *Declaratio* del 25 marzo 1970.³³ Fu stabilito che i gerarchi costituiti *extra fines territorii patriarchalis* potevano partecipare con voto deliberativo ai sinodi (*electionum sive negotiorum*) del proprio patriarcato, e che il patriarca aveva l'obbligo di convocarli a tali sinodi. Per quanto riguardava la loro designazione, il patriarca col sinodo era tenuto a proporre alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre candidati idonei, «firmo iure Romani Pontificis nominandi ad huiusmodi officium quem Ipse maluerit».

IV. DAL VATICANO II AL CCEO

I lavori di codificazione si orientarono nel senso indicato dal Concilio, sebbene con qualche incertezza iniziale.³⁴

Se, dunque, nel processo di codificazione si tenne fermo il principio di territorialità della giurisdizione delle Chiese patriarcali, la Commissione dichiarò peraltro il correlativo «intento... di potenziare l'autorità patriarcale in tutto ciò che potrebbe favorire una maggiore unità e coesione di tutti i fedeli orientali sparsi nel mondo con la propria Chiesa patriarcale, ed aiutarli a conservare ed osservare fedelmente il proprio rito».³⁵

Nel Codice vi sono norme, infatti, che in qualche misura limitano la portata del principio sancito nel can. 78 § 2, o costituiscono eccezioni ad esso.³⁶ Si suole osservare, ad esempio, che il modo in cui si è deciso di definire il territorio della Chiesa patriarcale nel can. 146 lascia aperta la possibilità che esso sia esteso dalla Sede Apostolica oltre le regioni tradizionalmente considerate «orientali».³⁷ Rimane un fatto, tuttavia, che alla stregua del diritto vigente

³³ AAS 62 (1970), p. 179; è riportata anche da ŽUŽEK, *Canons Concerning the Authority of Patriarchs* (nota 2), p. 52; e in *Periodica de re morali canonica liturgica* 59 (1970), p. 343 s., con il successivo commento di C. PUJOL, *Adnotationes ad Declarationem practicam vocis «aggregatus»*, *ibidem*, pp. 344-354.

³⁴ La vicenda è illustrata da S. KOKKARAVAYIL, *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: Their Impact on CCEO*, Roma 2009, pp. 314-316.

³⁵ Un elenco delle norme di *ius commune* che in qualche misura estendono il potere dei patriarchi si legge in *Nuntia* 22 (1986), p. 11; cfr. poi D. SALACHAS, *Comm.* al can. 178, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (d'ora in poi: *Commento*), a cura di Mons. PIO VITO PINTO, con la consulenza di P. DIMITRIOS SALACHAS, presentazione del Patriarca Card. IGNA-CE MOUSSA I DAUD (Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici 2), Città del Vaticano 2001, pp. 89-91; LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale* (nota 2), pp. 102 s.

³⁶ Sono elencati in «*Nuntia*» 29 (1989), p. 29 s. In dottrina v. SALACHAS, *Comm.* al can. 78, in *Commento* (nota 35), pp. 89-91; LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale* (nota 2), pp. 101-103.

³⁷ Cfr. SALACHAS, *Comm.* al can. 146 CCEO, in *Commento* (nota 35), p. 139 s. Fra l'altro si suole osservare che Leone XIII (*Orientalium Dignitas*, 1894, n. 13), aveva concesso al patriarca greco-melkita la giurisdizione su tutti i fedeli del suo rito che si trovassero entro i confini dell'Impero turco. A quanto pare, tale disposizione è stata estesa, nella prassi della Congregazione Orientale, alle altre Chiese orientali del Vicino Oriente.

l'erezione di eparchie o esarcati fuori dal territorio proprio è riservata alla Santa Sede (can. 177 § 2; 311 § 2 CCEO) e non comporta un'estensione del territorio stesso.³⁸ Si suole inoltre ricordare che a norma del diritto comune il patriarca ha la facoltà di ordinare e intronizzare anche i metropolitani e i vescovi costituiti fuori del territorio patriarcale (can. 86 § 2), o quella di celebrare personalmente i matrimoni dei fedeli della propria Chiesa in tutto il mondo (can. 829 § 3). Anche a considerare gli altri casi previsti dal CCEO,³⁹ mi sembra che il complesso delle eccezioni non valga a svuotare nella sostanza il principio della limitazione territoriale della giurisdizione patriarcale, come pure qualcuno aveva sostenuto durante i lavori di codificazione.⁴⁰

Piuttosto, vi sono norme che specificano il can. 78 § 2 e contribuiscono a dare la misura effettiva della limitazione della potestà patriarcale *extra fines territorii*. Norme senz'altro conformi con il principio generale, del quale costituiscono sviluppi, ma di dubbia coerenza con il dichiarato intento di potenziare l'autorità patriarcale in ciò che attiene ai suoi rapporti con i fedeli della Chiesa patriarcale sparsi per il mondo.

Si pensi, anzitutto, al modo in cui il can. 148 configura quello che la dottrina suole qualificare come *ius vigilantiae* del Patriarca, che appare indissolubilmente legato al ruolo di *pater et caput* che la tradizione e il diritto gli riconoscono. Il patriarca ha il diritto e l'obbligo di acquisire opportune informazioni circa i fedeli che risiedono fuori dal territorio della Chiesa patriarcale, anche per il tramite di un visitatore patriarcale inviato con l'assenso della Santa Sede. Alla luce dei lavori preparatori sembra che, senza un *ius particulare a Sede Apostolica approbatum* o senza il consenso della Santa Sede, il patriarca non possa svolgere personalmente la visita pastorale, come invece il can. 83 CCEO richiede o consente di fare all'interno del territorio della Chiesa patriarcale.⁴¹ Il visitatore, conclusa la visita, è tenuto a inviare una relazione

³⁸ In dottrina si colgono inviti a riconsiderare il territorio delle Chiese *sui iuris* non esclusivamente sulla base di criteri rigidamente geografici, ma anche alla luce dei movimenti storici delle popolazioni di fedeli: D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, negli atti di questo Convegno, *Cristiani orientali e pastori latini*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 15-16 aprile 2010 (cito dal testo provvisorio distribuito ai partecipanti).

³⁹ Fra i quali merita un particolare ricordo il can. 193 § 3 CCEO.

⁴⁰ Cfr. «Nuntia» 28 (1989), p. 34.

⁴¹ Così SALACHAS, *Comm.* al c. 148, in *Commento* (nota 35), p. 142, e *Comm.* al can. 83, *ivi*, p. 94; *contra* J. FARIS, *The Patriarchal Churches* (cc. 55-150), in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, ed. G. NEDUNGATT, S.J., Roma 2002, pp. 155-199 (p. 194), il quale ritiene che il patriarca, quale *pater et caput* della Chiesa patriarcale possa svolgere personalmente la visita pastorale senza l'approvazione della Sede Apostolica. L'opinione esposta nel testo mi sembra corrispondere alle risultanze dei lavori preparatori. L'attuale can. 83 prevede al § 1 la *visitatio pastoralis* del patriarca, al § 2 la *visitatio canonica* detta *extraordinaria*. Quest'ultima comporta senz'altro l'esercizio di una *potestas regiminis*, e quindi è sottoposta alla disciplina del can. 78 § 2. Quanto alla visita pastorale di cui al § 1,

al patriarca, il quale, discussa la cosa nel sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni per provvedere, *ubique terrarum*, alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli della Chiesa patriarcale: e questo anche attraverso l'erezione di parrocchie, esarcati ed eparchie proprie. Già nel corso del secolo xx, e prima dell'entrata in vigore del CCEO, la dottrina aveva notato come il *ius vigilantiae* riconosciuto al patriarca fosse in effetti sprovvisto dei mezzi adeguati per potere essere efficacemente esercitato.⁴² Vi era chi concludeva che, in fondo, al patriarca non rimaneva se non il «diritto di lamentarsi».⁴³ La previsione espressa della figura del visitatore patriarcale, da questo punto di vista, rappresenta un passo avanti. Non di meno, sin dai lavori preparatori le possibilità configurate nel can. 148 erano apparse insoddisfacenti perché ingiustificatamente limitative dell'autonomia della Chiesa patriarcale.⁴⁴

Un ulteriore sviluppo del principio contenuto nel can. 78 § 2 è visibile nella norma che riguarda l'elezione dei vescovi delle eparchie poste fuori dal territorio della Chiesa patriarcale (can. 149). Ciò che è possibile all'interno del territorio – cioè l'elezione da parte del Sinodo della Chiesa patriarcale – non è consentito *extra fines territorii*. In questo caso il Sinodo è tenuto a scegliere e proporre al Romano Pontefice, tramite il patriarca, almeno tre candidati idonei.

E ancora. Vi sono altre norme che sembrano allentare, in modo non del tutto comprensibile, i vincoli collegiali tra i gerarchi «aggregati», cioè posti fuori dal territorio della Chiesa patriarcale, e gli altri vescovi della Chiesa stessa. Secondo il can. 102 tutti i vescovi della Chiesa, ovunque costituiti, hanno il diritto ad essere convocati al Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale. Per altro verso il § 2 dello stesso canone consente che il diritto particolare possa limitare il voto deliberativo dei vescovi eparchiali costituiti *extra fines territorii* e dei vescovi titolari, fermi restando i canoni relativi all'elezione del patriarca, dei vescovi e dei candidati agli uffici di cui al can. 149. In par-

nella revisione compiuta tra l'ottobre 1985 e il febbraio dell'anno seguente il gruppo di studio rilevò «la possibilità di un *ius particulare a Sede Apostolica approbatum* di cui al can. 125 § 3» (poi divenuto can. 150 § 3): *Nuntia* 22 (1986), p. 62 s. A seguito della diffusione dello *Schema Codicis* del 1986, fu avanzata una proposta diretta a consentire al patriarca di compiere la «visita pastorale e disciplinare» riguardo ai fedeli che dimorano *extra fines territorii*, nelle eparchie o negli esarcati della Chiesa patriarcale, *sede apostolica praemonita*. Ma il *Coetus de expansione observationum* ritenne che la questione esorbitasse dalle competenze della Commissione e la trasmise all'autorità superiore: *Le osservazioni dei membri della Commissione allo «Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis» [1986] e le risposte del «Coetus de expansione observationum»*, «Nuntia», 28 (1989), p. 42.

⁴² COUSSA, *Epitome* (nota 28), I, p. 229 s. Sulla sua scia EDELBY, *Les Églises orientales* (nota 24), p. 323 s.; REZÁČ, *Sull'estensione della potestà dei patriarchi* (nota 2), p. 152.

⁴³ L'espressione è di EDELBY, *Les Églises orientales* (nota 24), p. 324.

⁴⁴ «Nuntia» 28 (1989) p. 42.

ticolare, i vescovi eparchiali posti *extra fines territorii* hanno dunque il diritto di partecipare con voto deliberativo ai sinodi per l'elezione dei vescovi e del patriarca; per gli altri affari il loro voto potrebbe essere ridotto a consultivo, e ciò perché tali decisioni non li vincolano formalmente, come vedremo. È chiaro che la responsabilità di una tale decisione spetta al diritto particolare e quindi, in primo luogo, alla autonomia delle stesse Chiese patriarcali. Non di meno, mi sembra si tratti di una facoltà che, se posta in essere, costituirebbe un ulteriore limite alla piena esplicazione del principio di sinodalità nel seno della Chiesa *sui iuris*.⁴⁵

Il Sinodo della Chiesa patriarcale è anche il superiore organo legislativo delle stesse (can 110), e ad esso compete *exclusive* la potestà di produrre leggi per l'intera Chiesa patriarcale, nei limiti previsti dal can. 150 § 2 e 3. Quest'ultimo da un lato ribadisce che i vescovi costituiti *extra fines* hanno tutti i diritti e gli obblighi sinodali di tutti gli altri vescovi, nei limiti determinati dal can. 102 § 2. Specifica, tuttavia, che le leggi sinodali promulgate dal patriarca hanno vigenza universale se sono leggi liturgiche; le leggi disciplinari o le altre decisioni, invece, hanno vigore solo entro i confini della Chiesa patriarcale.⁴⁶ Si opera qui una scissione – a mio avviso di dubbia opportunità e di dubbio fondamento ecclesiologico – di due elementi, liturgia e disciplina, che invece congiuntamente concorrono a definire quel patrimonio che qualifica e caratterizza il *ritus* proprio di una Chiesa *sui iuris* (cfr. decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 3 e poi can. 28 CCEO).⁴⁷ E tuttavia il successivo § 3 manifesta

⁴⁵ Due membri della commissione facevano notare che la disposizione di cui al can. 102 § 2 lede l'«unità della Chiesa patriarcale»: *Le osservazioni dei membri della Commissione* (nota 60), p. 37. L'opinione da me espressa nel testo riguarda specificamente i vescovi eparchiali posti *extra fines territorii*. Non di meno, mi sembra che possano trovarsi ragioni valide anche per non escludere i vescovi titolari dall'esercitare il voto deliberativo nel sinodo della Chiesa patriarcale.

⁴⁶ Can. 150 CCEO: «§ 1. Episcopi extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti habent omnia iura et obligationes synodalia ceterorum Episcoporum eiusdem Ecclesiae firmo can. 102, § 2. § 2. Leges a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis latae et a Patriarcha promulgatae, si leges liturgicae sunt ubique terrarum vigent; si vero leges disciplinares sunt vel si de ceteris decisionibus Synodi agitur, vim iuris habent intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis. § 3. Velint Episcopi eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti legibus disciplinariis ceterisque decisionibus synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuere; si vero hae leges vel decisiones a Sede Apostolica approbatae sunt, ubique terrarum vim iuris habent».

⁴⁷ E questo a prescindere dalla difficoltà materiale di discernere ciò che è «liturgico» da ciò che non lo è, e di sciogliere il frequente intreccio tra norme liturgiche e disciplinari. Due membri della Commissione avevano rilevato che la norma limita, senza necessità, la soggezione dei vescovi posti *extra fines territorii* al Sinodo della loro Chiesa e, in definitiva, la loro «connessione con la Chiesa-Madre»: *Le osservazioni dei membri della Commissione allo «Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis» [1987] e le risposte del «Coetus de expensione observationum»*, «Nuntia», 28 (1989), p. 42 s. In precedenza vari consultori avevano proposto che il paragrafo indicasse in modo positivo che di regola i vescovi costituiti *extra fines territorii* dovessero dare

l'opportunità che tali leggi disciplinari e le altre decisioni sinodali abbiano vigore anche dove è costituita una gerarchia episcopale *extra fines territorii*. Infatti la norma esorta i vescovi costituiti fuori dal territorio della Chiesa patriarcale a volere attribuire forza di legge alle leggi disciplinari e alle altre decisioni sinodali che non eccedano la loro competenza; fermo restando che esse, se sono approvate dalla Sede Apostolica, hanno vigore dappertutto. Una raccomandazione – mi sembra – che conferma il carattere formalistico del principio contenuto nel precedente § 2.⁴⁸ Il sistema, nel complesso, rischia di accentuare le differenze disciplinari, anche su materie di notevole rilevanza sociale, tra le eparchie poste *extra fines territorii* e le rispettive «Chiese madri».⁴⁹

V. DOPO LA PROMULGAZIONE DEL CCEO:
LE RICHIESTE DEI GERARCHI ORIENTALI

Che il sistema disegnato dal CCEO possa causare insoddisfazione presso le Chiese orientali è non solo immaginabile, ma anche testimoniato da svariate prese di posizione susseguitesesi nel tempo.

Successivamente alla promulgazione del CCEO è stato sollevato ripetutamente il problema dell'opportunità di una estensione della potestà patriarcale *extra fines territorii*.

Vi è un documento che sintetizza le questioni dibattute e le richieste indirizzate alla Santa Sede.⁵⁰ Si tratta di una lettera inviata al Romano Pontefice dai patriarchi cattolici orientali e dal patriarca latino di Gerusalemme (6 ottobre 2001), con la quale è trasmesso uno studio elaborato da una commissione canonico-teologica incaricata dagli stessi patriarchi. Il tema è quello delle relazioni tra le Chiese patriarcali cattoliche e la Sede Apostolica di Roma.⁵¹

forza di legge nelle loro eparchie alle decisioni e alle leggi sinodali sancite con il loro voto deliberativo: *Nuntia* 22 (1986), pp. 111. In dottrina, cfr. le osservazioni critiche di A. КАРТИН, *Problématiques concernant les Eglises de droit propre et les Rites*, in *Ius ecclesiarum vehiculum caritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum orientalium*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, pp. 405-420, in particolare p. 408.

⁴⁸ È il caso di sottolineare che a norma del citato can. 150 § 3 i vescovi delle eparchie poste *extra fines territorii* non potrebbero, senza l'approvazione della Sede Apostolica, attribuire forza di legge alle leggi e decisioni sinodali nelle materie che eccedono la loro competenza. Quali siano tali materie è un tema che meriterebbe un approfondimento che non è possibile fare in questa sede.

⁴⁹ Si pensi, per esempio, alla facoltà delle Chiese *sui iuris* di stabilire nuovi impedimenti matrimoniali dirimenti secondo l'articolata procedura prevista dal can. 792 CCEO.

⁵⁰ Le richieste dei patriarchi orientali sono illustrate diffusamente da LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale* (nota 2), pp. 108-116.

⁵¹ Si legge in *Le Lien. Revue du Patriarcat Grec-melkite Catholique* 1/69^e année (2004), pp. 25-36: il titolo dello studio è appunto *Relations entre les Eglises patriarchales catholiques et la Siège*

I patriarchi manifestano, anzitutto, l'auspicio di potere riacquisire i diritti e i privilegi che avevano al tempo della piena comunione fra Oriente e Occidente, quindi anche la potestà su tutti i loro fedeli, siano essi dentro o fuori dal territorio della Chiesa patriarcale – una richiesta che, per la verità, non appare storicamente fondata alla luce della ricostruzione più sopra condotta –. Sulla base del riconoscimento del diritto e dovere delle Chiese d'Oriente e d'Occidente di reggersi secondo le proprie discipline particolari, essi ritengono opportuno che le Chiese patriarcali possano erigere – in accordo con la Santa Sede – parrocchie ed eparchie ovunque nel mondo vi siano comunità consistenti dei propri fedeli, a ciò che essi possano conservare e coltivare la propria identità ecclesiale.⁵² Sulla stessa linea di considerazioni, i patriarchi chiedono che alle Chiese orientali sia riconosciuto il diritto di ordinare uomini sposati per l'esercizio del ministero pastorale nei paesi della diaspora.

Per quanto riguarda la nomina dei vescovi, il documento giudica inaccettabile, dal punto di vista ecclesiologico, che i vescovi costituiti *extra fines territorii* non siano direttamente eletti dal Sinodo della Chiesa patriarcale, alla quale tali vescovi «aggregati» indubbiamente appartengono.

Sulla questione dell'elezione dei vescovi si sofferma, ancora, uno studio presentato dal Patriarca Gregorio III dei Melkiti all'adunanza plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali (19-22 novembre 2002).⁵³ Sono sottolineati alcuni aspetti ecclesiologici del problema. Con particolare riguardo alla nomina dei vescovi posti *extra fines territorii* secondo la modalità del can. 149, si rileva che di fatto tale procedura provoca una dissociazione dei vescovi così nominati dal sinodo della Chiesa patriarcale e dal patriarca, che pure è il loro *pater et caput*. Si lamenta come questo fatto costituisca una sorta di svuotamento – la parola è mia – di numerosi principi affermati dal Vaticano II, che sarebbero così ridotti a un «puro nominalismo».⁵⁴

Un altro tema che sta molto a cuore alle Chiese orientali e che non cessa di essere oggetto di discussione è quello della possibilità che sacerdoti coniuga-

apostolique de Rome. Si noti che le pagine 23-71 del fascicolo costituiscono un *Dossier* intitolato *L'election des Eveques*. Il documento è stato segnalato e illustrato da LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale* (nota 2), pp. 112-115. Cfr. le richieste già avanzate dalla Chiesa melkita alla Santa Sede, «Le Lien. Revue du Patriarcat Grec-melkite Catholique» 1/67^e année (2002), pp. 46-48.

⁵² Non si può nascondere che soluzioni di tal genere sarebbero impegnative e dispendiose per le Chiese patriarcali, e si può mettere in dubbio che esse (o alcune fra esse) abbiano la capacità di sostenere il carico di un siffatto regime. Si ricordi, fra l'altro, che a norma del can. 101 CCEO il patriarca è il gerarca del luogo, con tutti i diritti e gli obblighi propri del vescovo eparchiale, nei luoghi dove non sia eretta una eparchia o un esarcato.

⁵³ *L'election des eveques dans l'Eglise grecque-catholique. Etude présenté à la plenaria de la Congrégation pour les Eglises Orientales par sa Beatitude le Patriarche Gregorios III* (Rome, 19-22 nov. 2002), in *Le Lien. Revue du Patriarcat Grec-melkite Catholique* 1/69^e année (2004), pp. 58-71.

⁵⁴ Ivi, p. 68.

ti svolgano il ministero pastorale nei paesi dell'immigrazione, e quindi della possibilità, in quei paesi, di ordinare al sacerdozio candidati sposati. Sulla materia, come è noto, persistono i divieti emanati dalla Congregazione per la Chiesa Orientale fra il 1929 e il 1930 e riguardanti le Americhe e l'Oceania.⁵⁵ La vigenza di tali divieti, sebbene molto dibattuta in dottrina, è stata costantemente affermata dalla Santa Sede e, a quanto pare, estesa anche a tutti i paesi occidentali di rito latino.⁵⁶ Tuttavia il dibattito prosegue circa l'opportunità di mantenere un divieto che, alle origini, era nato dalle rimostanze dell'episcopato americano che, in conseguenza delle ondate migratorie dei Rutheni negli ultimi decenni del secolo XIX, vedeva nel clero uxorato al seguito degli immigrati una «minaccia per la castità» del clero latino e uno «scandalo» per i fedeli laici.⁵⁷ Oggi la persistenza di tale minaccia e di tale scandalo sembra venuta meno, come emerge da varie dichiarazioni, più o

⁵⁵ Divieti stabiliti dalla Congregazione per la Chiesa Orientale con i seguenti decreti: *Cum data fuerit* (1 marzo 1929) per gli Ucraini e i Rutheni degli USA, art. 12; *Qua sollerti alacritate* (23 dicembre 1929), art. 6, per America e Australia; *Graeci-Rutheni ritus* (24 maggio 1930) per gli Ucraini e i Rutheni in Canada, art. 12. Per una ricostruzione storica di tali vicende e una discussione sulla questione della loro attuale vigenza v. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti* (nota 13), pp. 480-484; G. NEDUNGATT, USA: *Forbidden Territory for Married Eastern Catholic Priests?*, in *The Jurist* 63 (2003), pp. 139-170; ID., *Clerics* (cc. 323-398), in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, ed. G. NEDUNGATT, Roma 2002, pp. 302 s.

⁵⁶ A. FLEYFEL, *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, in *Istina* 54 (2009), pp. 409-425, offre testimonianza di come tali proibizioni conoscano svariate eccezioni, solo in parte autorizzate dalla Santa Sede. A proposito dell'Europa occidentale, egli riporta (pp. 421 s. e nota 48) un brano di una lettera (datata 30 ottobre 1992) della Congregazione per le Chiese orientali diretta al card. Lustiger, nella qualità di Ordinario per gli orientali in Francia. La lettera informa il prelado che la Congregazione, nella sessione del 9 giugno 1992, nella quale il Dicastero aveva «trattato, fra le altre cose, delle disciplina del celibato dei preti cattolici orientali chiamati ad esercitare il loro ministero sacerdotale nei paesi occidentali e di rito latino in generale», non aveva «giudicato opportuno... modificare le disposizioni che erano state prese in precedenza dalla Santa Sede, conclusioni che sono state successivamente approvate dal Santo padre il 9 luglio seguente» (mia la traduzione). Le disposizioni che non si era inteso modificare riguardavano, come si è detto, l'America e l'Australia. Purtroppo non è dato conoscere meglio né il contesto della decisione della Congregazione, né ulteriori particolari della lettera, che l'Autore (indicandone il proccollo) qualifica come «fonte privata». Nello stesso articolo di FLEYFEL trovo menzione sia di occasionali violazioni delle proibizioni, sia di sporadiche eccezioni autorizzate dalla Santa Sede (pp. 418-423). Sull'argomento v. ora anche P. GEFAELL, *Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, presente, avvenire*, relazione presentata al Convegno *Il celibato sacerdotale: teologia e vita*, Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 4-5 marzo 2010, in corso di stampa nei relativi Atti (ringrazio l'Autore per avermi consentito di leggere il testo prima della pubblicazione).

⁵⁷ Le parole tra virgolette compaiono in una dichiarazione degli arcivescovi americani pronunciata a Chicago nel 1893: C. SIMON, *The First Year of Ruthenian Church in America*, in *Orientalia Christiana Periodica* 60 (1994), pp. 187-232 (p. 230 n. 156), citato da NEDUNGATT, USA: *Forbidden Territory*, p. 149.

meno esplicite, del clero e dell'episcopato delle nazioni coinvolte (Canada, Stati Uniti, Australia).⁵⁸ Sembra essere venuta meno, pertanto, la *causa finalis* delle proibizioni emanate negli anni 1929/1930. Tutta la questione merita dunque di essere riconsiderata.⁵⁹

VI. LA «NATURA» DELLE CHIESE «SUI IURIS» E IL DIRITTO DEI FEDELI
DI RENDERE CULTO A DIO SECONDO LE PRESCRIZIONI
DEL PROPRIO RITO: SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Come abbiamo visto, Giovanni Paolo II ha più volte contemplato l'ipotesi che attraverso un *ius speciale* e *ad tempus* sia possibile derogare al principio di territorialità della giurisdizione patriarcale: si tratta, del resto, della via predisposta dal CCEO quando parla di un diritto particolare approvato dal Romano Pontefice (can. 78 § 2). Prevedere tale possibilità significa non escludere che si verifichino o si consolidino situazioni particolari tali da giustificare e consigliare, per il bene della Chiesa e delle anime, l'estensione della potestà patriarcale *extra fines territorii*, a prescindere dalla misura che il supremo legislatore intenda dare a tale deroga. Insomma, è stata lasciata una porta aperta per una eventuale evoluzione del sistema. A questo proposito, e a prescindere da ulteriori considerazioni di natura ecclesiologica o canonica, è noto che la debolezza sociologica delle Chiese *sui iuris* in generale, e delle comunità di fedeli orientali della diaspora in particolare, sono condizioni di fronte alle quali varie voci invocano interventi in qualche modo riequilibratori.⁶⁰

È un fatto che il patriarca, col consenso del sinodo patriarcale, è titolare di una potestà che nella Chiesa universale nessun altro possiede ad eccezione del Sommo Pontefice, cioè quella di erigere eparchie e province entro il territorio del patriarcato (can. 85 CCEO). Una ipotetica e generica estensione della potestà patriarcale *extra fines territorii* schiuderebbe la possibilità che il patriarca valuti l'opportunità di costituire sedi episcopali fuori dal territorio della Chiesa patriarcale. È senza dubbio «ragionevole» che nella situazione attuale la Santa Sede si riservi l'azione di «coordinamento delle vicende delle diverse Chiese *sui iuris* nei territori dove poco tempo fa vi era soltanto un'unica gerarchia responsabile, per armonizzare la cura pastorale dei Ge-

⁵⁸ Documentazione in NEDUNGATT, USA: *Forbidden Territory* (nota 55).

⁵⁹ NEDUNGATT, *Clerics* (cc. 323-398) (nota 55), pp. 287-303, in particolare 299-303; cfr. anche LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale* (nota 2), pp. 118-120. Una diversa valutazione è data da P. GEFAELL, *Clerical Celibacy*, in *Folia canonica* 4 (2001), pp. 75-91; ID., *Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali* (nota 55).

⁶⁰ In questo senso P. SZABÓ, *Le Chiese «sui iuris» in diaspora: nuove modalità di realizzazione della «communio Ecclesiarum»*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. OKULIK (Istituto di Diritto Canonico San Pio X, Studi 7), Venezia 2008, pp. 81-100, in particolare p. 89.

rarchi interessati e risolvere eventuali conflitti». ⁶¹ Non di meno, non sarebbe forse uno strappo eccessivo alla tradizione se, secondo modalità individuate dalla Santa Sede e in un quadro di ampia concertazione, un eventuale *ius speciale* e *ad tempus* (o *ius particolare a Sede Apostolica approbatum*, secondo il can. 78 § 2 CCEO) concedesse al patriarca la facoltà di erigere eparchie e province anche *extra fines territorii*, subordinando la decisione finale alla consultazione delle conferenze episcopali interessate e alla conferma della Sede Apostolica. Ciò costituirebbe una forma di partecipazione del patriarca all'esercizio della suprema potestà della Chiesa, giustificata dal suo ruolo di *pater et caput* dei fedeli e dei gerarchi che appartengono alla propria Chiesa patriarcale, ovunque essi risiedano (can. 55 e 56 CCEO).

La misura appena prospettata rientrerebbe nel sistema previsto dal can. 78 § 2. Non è detto che sia la soluzione più utile allo stato dei fatti, dato che la Santa Sede negli ultimi decenni ha ripetutamente provveduto alle esigenze pastorali dei cristiani orientali della diaspora attraverso la costituzione di eparchie ed esarcati nei territori occidentali. Un passo diverso e ulteriore potrebbe consistere nell'estensione, da parte del Romano Pontefice, del territorio patriarcale a determinate aree occidentali, secondo una possibilità che non è esclusa dal can. 146 CCEO. Una misura di tal genere potrebbe anche solo limitarsi al riconoscimento quale territorio patriarcale dei territori delle eparchie (o anche esarcati) appartenenti in atto alla medesima Chiesa patriarcale. ⁶² In quest'ultima ipotesi il patriarca non avrebbe il potere di erigere eparchie o esarcati fuori da tali territori, però questa limitazione sarebbe compensata dalla piena inclusione di tali eparchie o esarcati all'interno del territorio patriarcale, con tutto ciò che questo comporta quanto al loro regime giuridico. In sostanza, il vantaggio consisterebbe nel rafforzamento dei vincoli ecclesiali interni alla Chiesa *sui iuris*.

Ma abbiamo visto che la problematica dell'estensione della potestà patriarcale porta con sé un complesso di ulteriori questioni che stanno molto a cuore alle Chiese orientali.

Una delle questioni su cui si discute è quella delle nomine episcopali, attualmente riservate alla Sede Apostolica per le sedi poste *extra fines territorii*, sebbene i Sinodi delle Chiese patriarcali siano tenuti a eleggere e proporre al Romano Pontefice una lista di almeno tre candidati idonei. Concedere ai Sinodi delle Chiese patriarcali (ed arcivescovili maggiori) il diritto di elezione di tutti i vescovi della propria Chiesa *sui iuris* – secondo le modalità previste

⁶¹ Così P. GEFÄELL, *Impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. OKULIK, Venezia 2008, pp. 125-146, in particolare p. 129.

⁶² Cfr. «Nuntia» 29 (1986), p. 29. Durante i lavori preparatori fu espressamente rigettata la proposta che il codice dichiarasse che l'erezione di eparchie fuori dal territorio della Chiesa patriarcale comporta *ipso facto* l'estensione del territorio stesso: «Nuntia» 22 (1986), p. 109.

dal diritto e fatto salvo, ovviamente, il diritto del Papa di intervenire *in singulis casibus* – non costituirebbe una limitazione delle prerogative di Roma, né rappresenterebbe un rischio per la *libertas Ecclesiae* nei luoghi dell’immigrazione orientale dove – per riprendere parole di Giovanni Paolo II – «più facile è il contatto sereno all’interno di una società pluralistica». ⁶³

Vi è poi la questione del clero uxorato, il cui ministero è escluso nelle Americhe e in Oceania. Qui, come si è visto, il problema riguarda direttamente il diritto e dovere delle Chiese *sui iuris* di reggersi secondo le proprie discipline, e tocca dunque un aspetto essenziale, a mio avviso, dell’identità ecclesiale delle Chiese stesse. È stato notato – e mi sembra una osservazione condivisibile – che l’attuale regime sacrifica un bene proprio delle Chiese orientali per il bene comune della maggioranza latina, con una soluzione difficilmente compatibile col principio della uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese di Oriente e di Occidente. ⁶⁴

I soggetti di queste vicende sono le Chiese *sui iuris* e ovviamente i fedeli che le compongono. Non è mio compito analizzare la natura ecclesiologica e giuridica della Chiesa *sui iuris*. In breve, condivido la posizione di quanti negano che si tratti di puri e semplici raggruppamenti di Chiese, e piuttosto affermano che esse abbiano una vera sostanza ecclesiale che le colloca in un gradino intermedio tra la Chiesa particolare o locale e la Chiesa universale. ⁶⁵ Il Concilio Vaticano II le presenta come *coetus* di Chiese particolari, congiunti dalla gerarchia, che agiscono come soggetti della comunione ecclesiale. ⁶⁶

Con riferimento a queste realtà ecclesiali il Concilio Vaticano II ha formalizzato alcuni principi che gli sviluppi legislativi successivi hanno tradotto nelle norme giuridiche attualmente vigenti. Come spesso accade, tale tra-

⁶³ Lettera Apostolica *Orientalium Lumen* del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II all’Episcopato, al Clero e ai Fedeli per la ricorrenza centenaria della *Orientalium Dignitas* di Papa Leone XIII (2 maggio 1995), n. 26.

⁶⁴ G. NEDUNGATT, *Churches «sui iuris» and Rites (cc. 27-41)*, in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, ed. G. NEDUNGATT, S.J., Roma 2002, pp. 99-128, in part. p. 110 nota 21. Diverso il giudizio di GEFAELL, *Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali* (nota 55), in conclusione.

⁶⁵ L’argomento è trattato con ampiezza da P. SZABÓ, *Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris» nella canonistica odierna*, in *Folia Theologica* 7 (1996), pp. 235-247; P. GEFAELL, *Ecclesia sui iuris: «ecclesiofania» o no?*, in *Le Chiese «sui iuris». Criteri di individuazione e delimitazione*, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia), 6-7 marzo 2004, a cura di L. OKULIK, Venezia 2005, pp. 7-26; KAPTIJN, *Problématiques concernant les Eglises de droit propre et les Rites* (nota 46).

⁶⁶ *Lumen Gentium*, n. 23; Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 2; cfr. can. 27 CCEO; nel senso indicato nel testo v. M. BROGI, *Le Chiese «sui iuris» nel «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»*, in *Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale*, a cura di K. BHARANIKULANGARA, Città del Vaticano 1995, pp. 49-75, in particolare p. 54, e SZABÓ, *Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris»* (nota 64), p. 240.

duzione normativa presenta delle scelte di compromesso, frutto di tensioni che spingono verso direzioni diverse. I lavori preparatori del CCEO ne danno ampia testimonianza. Vi sono aspetti dell'attuale sistema che agli occhi di vari osservatori appaiono emendabili.

Ho svolto queste rapide considerazioni con riferimento diretto alle Chiese *sui iuris*, ma è evidente che i problemi evidenziati e le soluzioni prospettate, quali che siano, incidono sulla condizione dei fedeli che ne fanno parte. In questa prospettiva credo che interventi di carattere organizzativo, che accolgano tutte o alcune fra le richieste che le Chiese orientali avanzano da tempo, possano avere effetti benefici sulla vita dei fedeli nella misura in cui essi riescano a rafforzare i vincoli comunionali interni alle Chiese *sui iuris*.

Al centro e alla base di ogni possibile soluzione rimangono i principî individuati dal Concilio Vaticano II.

È stato detto che la varietà dei riti è una realtà «radicalmente e costituzionalmente legittimata» dal principio di varietà enunciato dalla costituzione *Lumen Gentium* (n. 32).⁶⁷ Per questa ragione assurge al rango di diritto fondamentale il diritto al proprio rito, al quale spesso, anche se non necessariamente, si collega una peculiare spiritualità.⁶⁸ Non a caso il Concilio Vaticano II ha collegato liturgia, disciplina ecclesiastica e spiritualità quali componenti del patrimonio che connota il *ritus*.⁶⁹

Si tratta di principî che riguardano tutti i fedeli, ma che toccano in modo particolare la vita dei fedeli orientali all'interno della Chiesa cattolica, soprattutto quelli che, per le ragioni storiche più disparate, non si trovano collocati al centro della vita ecclesiale della propria Chiesa *sui iuris*, o addirittura ne risultano isolati, o perché sono affidati alla cura di pastori latini, o

⁶⁷ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, traduzione italiana con prefazione di G. LO CASTRO, Milano 1989, pp. 37, 39.

⁶⁸ HERVADA, *Diritto costituzionale canonico* (nota 67), pp. 116 s., colloca il diritto al proprio rito nel quadro dei diritti fondamentali derivanti dalla «condicio communionis». Secondo E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*. Atti del V Colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984, Roma 1985, pp. 101-125, in particolare pp. 109-114, il can. 214 CIC appartiene a una serie di disposizioni «inconfondibilmente connesse con la partecipazione battesimale ai tre uffici di Cristo. Devono essere di conseguenza considerate come enunciazioni derivanti dal diritto divino». M. BROGI, *Il diritto alla osservanza del proprio rito (CIC can. 214)*, in *Antoniano* 68 (1993), pp. 108-119, rileva giustamente che il canone, di fatto, è diretto a tutelare gli orientali sottoposti a pastori latini. Sull'argomento v. anche D. CENALMOR, *Comentario al can. 214*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por A. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Pamplona 1997², II/1, pp. 99-108. Nonostante il carattere di diritto fondamentale, si osserva che di fatto il diritto al proprio rito deve «considerarsi condizionato dalle concrete possibilità che la situazione offre per gli atti di culto che richiedano l'intervento del sacerdote»: così G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati* (dir. A. LONGHITANO), Bologna 1989, pp. 55-101, in particolare 91-93.

⁶⁹ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 3; can. 28 CCEO.

perché appartengono a circoscrizioni orientali poste nell'Occidente latino.⁷⁰ La storia e l'esperienza dettano che tale situazione talvolta – e sarebbe la migliore delle ipotesi – può preludere a una assimilazione alla Chiesa latina numericamente dominante, in altri casi può tradursi in un allentamento dei legami con la stessa comunione cattolica.⁷¹ Come è noto, il diritto del fedele al proprio rito e alla propria spiritualità è positivizzato in entrambi i Codici: in quello orientale secondo una formula che fa un significativo riferimento alle prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris*, e non genericamente alle tradizioni rituali di cui si parla nel can. 28 § 2 CCEO.⁷² Tale diritto è espressione del vincolo ecclesiologico e giuridico (*adscriptio*) che non viene meno anche quando il fedele orientale sia affidato alla cura di pastori di un'altra Chiesa *sui iuris* o della Chiesa latina.⁷³ Come è stato notato, il diritto al proprio rito non si configura soltanto come una immunità dalla coercizione, ma acquisisce anche il ruolo di principio direttivo, in quanto riguarda un bene che

⁷⁰ Questo aspetto è messo in luce chiaramente da VIANA, *Estructuras personales y colegiales de gobierno* (nota 2), pp. 25-28; v. inoltre L. OKULIK, *Tutela giuridica dell'identità ecclesiale dei fedeli orientali in situazione di diaspora*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. OKULIK, Venezia 2008, pp. 219-241.

⁷¹ VIANA, *Estructuras personales y colegiales de gobierno* (nota 2), p. 28; testimonianze nel libro di MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti* (nota 13).

⁷² Can. 17 CCEO: «Ius est christifidelibus, ut cultum divinum persolvant secundum praescripta propriae Ecclesiae sui iuris atque propriam vitae spiritualis formam sequantur doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam». Cfr. can. 214 CIC.

⁷³ Cfr. can. 38, in relazione coi can. 193 e 916 § 4-5 CCEO; correlativamente, can. 383 § 2 CIC. Il can. 193 § 1 CCEO sancisce il «grave obbligo» del vescovo eparchiale, alla cui cura sono affidati fedeli di un'altra Chiesa *sui iuris*, di provvedere in ogni modo affinché tali fedeli conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le forze, nonché di favorire le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa. In dottrina si discute se tale obbligo ricada anche sui vescovi latini cui siano affidati fedeli orientali. È noto che l'interpretazione del can. 193 § 1 è stata condizionata dalla circostanza che, a seguito delle modifiche finali, furono espunte le parole «etiam Ecclesiae latine», che chiaramente riferivano l'obbligo anche ai vescovi latini (cfr. can. 1 CCEO): *Nuntia* 31 (1990), p. 39. Personalmente, condivido l'interpretazione di chi ritiene che anch'essi siano obbligati *ex natura rei* e per la *ratio* che ha ispirato la redazione di questo canone: M. BROGI, *Cura pastorale dei fedeli di altra Chiesa «sui iuris»*, «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996), pp. 119-131, in particolare p. 124. M. BROGI è tornato sull'argomento nella relazione *Doveri dei vescovi latini verso i fedeli di una chiesa orientale sui iuris* inseriti nella loro diocesi, negli atti di questo Convegno, *Cristiani orientali e pastori latini*, Roma, Università della Santa Croce, 15-16 aprile 2010. Secondo P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche «sui iuris»*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo Millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 settembre 2001, a cura di P. ERDÖ - P. SZABÓ, Budapest 2002, pp. 225-253, in part. pp. 235-237, la modifica finale non avrebbe avuto l'effetto di stabilire obblighi asimmetrici per vescovi orientali e latini; tali obblighi, piuttosto, sarebbero condizionati «dalle situazioni e dalle possibilità concrete». Sull'argomento v. anche OKULIK, *Tutela giuridica dell'identità ecclesiale* (nota 69), pp. 231 s.

occorre in tutti i modi tutelare e promuovere.⁷⁴ La costituzione di gerarchie ecclesiastiche delle Chiese *sui iuris* nei territori dell'immigrazione è stato ed è un modo attraverso il quale tale diritto acquisisce effettività. Là dove le gerarchie episcopali sono costituite, il bene dei fedeli potrebbe trarre giovamento da misure organizzative dirette a rinsaldare i vincoli comunionali interni alle Chiese *sui iuris* stesse.

È indubitabile che il bene dei fedeli si intreccia con quello delle Chiese *sui iuris*, nelle quali, come ha detto il Concilio, «risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale».⁷⁵ In definitiva, si tratta né più e né meno che del bene della *Ecclesia universa*. A fronte di prospettive future non proprio confortanti, sotto il profilo sociologico, quanto alla stessa sopravvivenza di alcune Chiese cattoliche orientali, occorre meditare se il diritto, e in particolare il diritto dell'organizzazione ecclesiastica, possa avere un ruolo nella tutela e nella promozione delle tradizioni dell'Oriente cristiano, affinché tali Chiese, secondo l'auspicio conciliare, possano assolvere «con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata».⁷⁶ In quest'ottica il problema dei limiti della giurisdizione delle Chiese *sui iuris* conserva una costante attualità.

⁷⁴ HERVADA, *Diritto costituzionale canonico* (nota 67), pp. 116 s.

⁷⁵ Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 1.

⁷⁶ *Ibidem*.